

Trieste, 25 gennaio 2024

ALLE IMPRESE ISCRITTE  
 LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO  
 LORO SEDI

Prot.: 2024\00074\FT  
 Oggetto: Circolare 1-2024

## 1 – VARIAZIONE CONTRIBUTI

Con la sottoscrizione degli accordi territoriali del 20 novembre 2023, le Parti Sociali hanno stipulato quanto segue:

- Con decorrenza il periodo di paga relativo a gennaio 2024 il contributo vestiario passa dallo 0,40% **allo 0,35%**;
- Con decorrenza il periodo di paga relativo gennaio 2024 il **contributo di gestione del 2,40% viene così suddiviso: 2,02% a carico delle imprese e 0,38% a carico dei lavoratori** (prima 2,30% a carico azienda e 0,10% a carico lavoratore);
- Con medesima decorrenza varia il **contributo destinato al finanziamento del servizio RLST che viene fissato nella misura dello 0,15%**, come già precedentemente stabilito dalla contrattazione dell'artigianato (si veda nostra circolare n° 1 del 2023); le Parti hanno inoltre previsto una completa decontribuzione dal citato contributo qualora l'impresa abbia alle proprie dipendenze un RLS regolarmente eletto, formato e aggiornato (per le modalità operative con cui far valere il diritto alla decontribuzione si veda il paragrafo successivo della presente circolare).

Conseguentemente, **a partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2024**, il riepilogo della contribuzione che le imprese iscritte sono tenute a versare è il seguente:

### IMPRESE CON RLS REGOLARMENTE ELETTO e FORMATO

		A carico datore lavoro	A carico lavoratore	Complessivi	Totale
<b>FONDO GESTIONIE</b>		2,0200	0,3800	2,4000	<b>2,4000%</b>
<b>QUOTE</b>	Q.A.C. - Datoriali Provinciali Nazionali	0,7300		0,7300	
<b>CONTR.LE</b>	Q.A.C. - Lavoratori Provinciali Nazionali	0,2222	0,7300	0,2222 0,7300	<b>1,9044%</b>
	<b>Totale</b>	<b>0,9522</b>	<b>0,9522</b>	<b>1,9044</b>	
<b>A. P. E.</b>	A.P.E. Ordinaria	3,7200		3,7200	<b>3,7200%</b>
<b>CONTRIBUTO FORMAZIONE E SICUREZZA (SCUOLA EDILE E CPT)</b>		1,0000		1,0000	<b>1,0000%</b>
<b>ABITI E SCARPE</b>		0,3500		0,3500	<b>0,3500%</b>
<b>Fondo Qualific. Settore</b>	Fondo Territoriale Qualificazione Settore	0,2000		0,2000	<b>0,2000%</b>
<b>FPP</b>	Fondo Prepensionamento	0,2000		0,2000	<b>0,2000%</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CON R.L.S. INTERNO</b>					<b>9,7744%</b>
		QUOTA DATORE DI LAVORO	QUOTA LAVORATORE	IMPONIBILE	TOTALE
	<b>CONTRIBUTO FONDO SANITARIO OPERAI</b>	0,60%	0,00%	Ore lavorate (M INIM O 120) X (minimo + contingenza + Edr + Irs)	<b>0,60%</b>
	<b>CONTRIBUTO FONDO SANITARIO IMPIEGATI</b>	0,26%	0,00%	Da calcolare sommando i seguenti elementi della ripartizione mensile: minimo + contingenza + edr + premio di produzione.	<b>0,26%</b>
	<b>CONTRIBUTO FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE</b>	0,10%	0,00%	Ore lavorate X (minimo + contingenza + Edr + Irs)	<b>0,10%</b>

## IMPRESE SENZA RLS REGOLARMENTE ELETTO e FORMATO

		A carico datore lavoro	A carico lavoratore	Complessivi	Totale
<b>FONDO GESTIONIE</b>		2,0200	0,3800	2,4000	<b>2,4000%</b>
<b>QUOTE</b>	Q.A.C. - Datoriali Provinciali Nazionali	0,7300		0,7300	
<b>CONTR.LE</b>	Q.A.C. - Lavoratori Provinciali Nazionali	0,2222	0,7300	0,7300	<b>1,9044%</b>
	<b>Totale</b>	<b>0,9522</b>	<b>0,9522</b>	<b>1,9044</b>	
<b>A. P. E.</b>	A.P.E. Ordinaria	3,7200		3,7200	<b>3,7200%</b>
<b>CONTRIBUTO FORMAZIONE E SICUREZZA (SCUOLA EDILE E CPT)</b>		1,0000		1,0000	<b>1,0000%</b>
<b>ABITI E SCARPE</b>		0,3500		0,3500	<b>0,3500%</b>
<b>Fondo Qualific. Settore</b>	Fondo Territoriale Qualificazione Settore	0,2000		0,2000	<b>0,2000%</b>
<b>FPP</b>	Fondo Prepensionamento	0,2000		0,2000	<b>0,2000%</b>
<b>RLST</b>		0,1500		0,1500	<b>0,1500%</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE SENZA R.L.S. INTERNO</b>					<b>9,9244%</b>
		QUOTA DATORE DI LAVORO	QUOTA LAVORATORE	IMPONIBILE	TOTALE
	<b>CONTRIBUTO FONDO SANITARIO OPERAI</b>	0,60%	0,00%	Ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + ItS).	<b>0,60%</b>
	<b>CONTRIBUTO FONDO SANITARIO IMPIEGATI</b>	0,26%	0,00%	Da calcolare sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile: minimo + contingenza + edr + premio di produzione.	<b>0,26%</b>
	<b>CONTRIBUTO FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE</b>	0,10%	0,00%	Ore lavorate X (minimo + contingenza + Edr + ItS)	<b>0,10%</b>

## IMPRESE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

		A carico datore lavoro	A carico lavoratore	Complessivi	Totale
<b>FONDO GESTIONIE</b>		2,0200	0,3800	2,4000	<b>2,4000%</b>
<b>QUOTE</b>	Q.A.C. - Datoriali Provinciali Nazionali	0,7300		0,7300	
<b>CONTR.LE</b>	Q.A.C. - Lavoratori Provinciali Nazionali	0,2222	0,7300	0,7300	<b>1,9044%</b>
	<b>Totale</b>	<b>0,9522</b>	<b>0,9522</b>	<b>1,9044</b>	
<b>A. P. E.</b>	A.P.E. Ordinaria	3,7200		3,7200	<b>3,7200%</b>
<b>CONTRIBUTO FORMAZIONE E SICUREZZA (SCUOLA EDILE E CPT)</b>		3,8700		3,8700	<b>3,8700%</b>
<b>CASSA INTEGRAZIONE INTERINALI</b>		0,3000		0,3000	<b>0,3000%</b>
<b>ABITI E SCARPE</b>		0,3500		0,3500	<b>0,3500%</b>
<b>Fondo Qualific. Settore</b>	Fondo Territoriale Qualificazione Settore	0,2000		0,2000	<b>0,2000%</b>
<b>FPP</b>	Fondo Prepensionamento	0,2000		0,2000	<b>0,2000%</b>
<b>RLST</b>		0,1500		0,1500	<b>0,1500%</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE INTERINALI</b>					<b>13,0944%</b>
		QUOTA DATORE DI LAVORO	QUOTA LAVORATORE	IMPONIBILE	TOTALE
	<b>CONTRIBUTO FONDO SANITARIO OPERAI</b>	0,60%	0,00%	Ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + ItS).	<b>0,60%</b>
	<b>CONTRIBUTO FONDO SANITARIO IMPIEGATI</b>	0,26%	0,00%	Da calcolare sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile: minimo + contingenza + edr + premio di produzione.	<b>0,26%</b>
	<b>CONTRIBUTO FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE</b>	0,10%	0,00%	Ore lavorate X (minimo + contingenza + Edr + ItS)	<b>0,10%</b>

## **2 – DECONTRIBUZIONE CONTRIBUTO RLST.**

Come sopra anticipato, a partire da gennaio 2024, tutte le imprese iscritte che hanno alle proprie dipendenze un RLS regolarmente eletto, formato e aggiornato potranno beneficiare di una completa decontribuzione dello 0,15% destinato al finanziamento del servizio RLST. **Per accedere a tale beneficio e mantenerlo nel tempo le imprese dovranno:**

- 1) Comunicare alla Cassa Edile ed all'Edilmaster di Trieste il nominativo del proprio RLS allegando il verbale di elezione sottoscritto dai lavoratori, gli attestati dell'avvenuta formazione di base e dell'eventuale aggiornamento, nonché copia dell'invio all'INAIL della comunicazione del nominativo del RLS;
- 2) Provvedere alla formazione di aggiornamento del RLS con cadenza annuale come previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza e dagli accordi contrattuali in materia; tale previsione riguarda tutti i RLS, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda;
- 3) Come previsto dall'accordo territoriale del 20 novembre 2023, ai soli fini dall'esonero dal versamento della contribuzione dovuta, l'elezione del RLS avrà una validità di tre anni, trascorsi i quali l'impresa dovrà far riconvocare in assemblea i lavoratori affinché provvedano a una nuova elezione del RLS, il cui nominativo dovrà quindi essere comunicato alla Cassa Edile e all'Edilmaster come indicato al precedente punto 1); sempre ai fini dell'esenzione dal versamento della contribuzione dovuta e destinata al finanziamento del servizio RLST, non saranno quindi ritenute valide eventuali elezioni aventi una data di tre anni antecedente a quella dell'invio della comunicazione di cui al punto 1); la decontribuzione cesserà nel mese successivo a quello in cui scadono i tre anni dalla data di elezione del RLS.
- 4) Inoltre, per ottenere la decontribuzione, la formazione iniziale del RLS di almeno 32 ore dovrà essere fatta presso un Ente di formazione facente riferimento al sistema Formedil nazionale (Scuole Edili); viceversa, qualora la formazione sia avvenuta precedentemente alla data di stipula dell'accordo del 20 novembre 2023 e presso Enti non appartenenti al sistema Formedil, per avere diritto al beneficio contributivo, la formazione dovrà essere validata dall'Edilmaster che ne valuterà contenuti e durata.

La decontribuzione verrà riconosciuta dal mese successivo all'invio di tutta la documentazione necessaria purché gli eventuali controlli sulla formazione pregressa fatta al di fuori delle Scuole Edili abbiano dato esito positivo.

Per l'invio della documentazione alla Cassa Edile si prega di utilizzare la seguente PEC: [TS00@infopec.cassaedile.it](mailto:TS00@infopec.cassaedile.it).

Le imprese che applicano il CCNL dell'artigiano e che già beneficiano della decontribuzione dal contributo RLST come previsto dall'integrativo regionale di riferimento del 30/11/2022, continueranno a mantenere il beneficio in parola ma, qualora la documentazione già presentata non fosse sufficiente, verranno contattate dalla Cassa Edile per le eventuali integrazioni.

Da ultimo segnaliamo che allo scopo di promuovere e rafforzare le competenze degli RLS, il citato accordo territoriale del 20 novembre 2023, prevede anche che, alle imprese in regola con il versamento dei contributi in Cassa Edile, la Scuola Edile fornisca in maniera gratuita i corsi di aggiornamento degli RLS.

## **3 – FORNITURA DEL VESTIARIO: NUOVI REQUISITI E TEMPISTICHE**

Al fine di uniformare il più possibile le modalità operative ed i requisiti della prestazione vestiario all'interno della regione, sempre con l'accordo del 20 novembre 2023 le Parti Sociali territoriali hanno introdotto alcune novità in materia che qui di seguito andiamo a descrivere.

Dapprima si ritiene necessario precisare che come fatto sino ad ora, la Cassa Edile continuerà a fornire annualmente ai lavoratori in possesso dei requisiti un paio di scarpe antinfortunistiche e un abito da lavoro.

A partire dalla fornitura del vestiario da effettuarsi per l'anno 2024, variano però i requisiti per aver diritto alla prestazione nonché le tempistiche di presentazione della documentazione e di consegna del materiale. Per quanto riguarda i requisiti il dettaglio è il seguente:

- La prestazione è riservata agli operai dipendenti di imprese regolarmente iscritte in Cassa Edile per almeno tre mesi nei 12 mesi precedenti;
- L'operaio deve essere in forza sia al momento della richiesta che della consegna della merce;
- L'operaio deve essere in forza al 31 dicembre dell'anno precedente la fornitura e aver maturato nei sei mesi precedenti almeno 400 ore di lavoro presso le Casse Edili del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda invece le tempistiche abbiamo che:

- La Cassa Edile entro il 31 marzo di ogni anno, dopo aver valutato il possesso da parte degli operai dei requisiti di cui sopra, tramite PEC invierà alle imprese il consueto modulo d'ordine che dovrà essere compilato con modalità telematiche entro il 30 aprile; durante la compilazione l'impresa dovrà togliere gli operai nel frattempo cessati e potrà aggiungere all'ordine eventuali operai inizialmente esclusi purchè siano loro dipendenti da almeno tre mesi e abbiano maturato il requisito delle 400 ore di lavoro di cui sopra (su questo ultimo aspetto gli uffici della Cassa Edile rimangono a disposizione per eventuali verifiche);
- Per gli ordini correttamente compilati ed inviati entro il 30 aprile, la fornitura della merce avverrà indicativamente entro il mese di giugno.

Però, per dare maggiore diffusione alla prestazione e consentire quindi la consegna del vestiario e delle scarpe anche agli operai che abbiano maturato i requisiti successivamente alle tempistiche sopra descritte, le Parti Sociali hanno previsto una seconda finestra temporale in cui la Cassa Edile verificherà la possibilità di erogare il vestiario agli operai. I requisiti per aver diritto alla prestazione rimangono di fatto quelli sopra descritti dato che cambia unicamente la data a cui viene verificata l'iscrizione del lavoratore che non è più il 31/12 dell'anno precedente ma il 31/07. Per quanto riguarda le tempistiche di questa seconda finestra esse sono:

- Entro il 15 settembre invio della PEC da parte della Cassa Edile con l'ordine da compilare;
- Compilazione dell'ordine da parte dell'impresa entro il 15 ottobre;
- Consegna della merce entro il mese di novembre.

Da ultimo, onde evitare spiacevoli malintesi ricordiamo che:

1. La prestazione vestiario non sarà erogata nel caso in cui l'impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi dovuti;
2. L'operaio potrà ricevere la prestazione una sola volta per anno solare;
3. Rimangono invariate le tempistiche e le modalità della fornitura triennale del giubbotto invernale.

#### **4 – FONDO PREVEDI – INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVO VOLONTARIO LAVORATORE**

L'accordo nazionale del 21 settembre 2023 ha introdotto un nuovo beneficio economico **a favore degli operai** che hanno aderito o aderiranno al Fondo Prevedi versando la quota volontaria dell'1% della retribuzione lorda mensile a loro carico.

Infatti, a partire dal 1 gennaio 2024 e per un periodo sperimentale di tre anni (fino a dicembre 2026), tutti gli operai che hanno attivato il contributo volontario dell'1% della retribuzione lorda, oltre a vedersi riconoscere l'1% a carico del datore di lavoro come già previsto dai vigenti accordi, per la durata della sperimentazione riceveranno un ulteriore 1% a carico del sistema della Casse Edili. Più precisamente, come riportato al punto 4 del citato accordo nazionale, le risorse per finanziare la prestazione verranno rinvenute utilizzando il 70% delle somme accantonate presso il Fondo Nazionale Prepensionamenti, attualmente gestito dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE). Inoltre, come precisato al punto 6 dell'accordo, le modalità di versamento del contributo saranno concordate direttamente da CNCE con il Fondo Prevedi. Gli aspetti fiscali legati al versamento di questo nuovo contributo da destinare alla previdenza complementare, salvo diverse e nuove comunicazioni, saranno gestiti dal Fondo Prevedi.

Precisiamo sin d'ora che, qualora anche altri Fondi di Previdenza Complementare del settore edile dovessero comunicarci l'avvio di analoghe iniziative sarà nostra cura comunicarlo quanto prima.

Chiediamo però alle Imprese edili iscritte che applicano i CCNL edilizia industria o edilizia artigianato, anche per il tramite dei loro Consulenti del Lavoro, di informare gli operai in forza affinché possano beneficiare della nuova prestazione economica appena descritta. Il Fondo Prevedi, proprio in questi giorni, sta inviando a tutti gli operai interessati una lettera informativa.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE  
- dott. Francesco Turchet -